



# Comune di Padenghe sul Garda

PROVINCIA DI BRESCIA

Deliberazione n. **10** del **28.04.2023**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI -TARI ANNO 2023**

L'anno **duemilaventitre** il giorno **ventotto** del mese di **aprile** alle ore **18.30**, si riunisce l'organo consiliare in sessione **straordinaria**, presso la sala consiliare del palazzo municipale.

Sono presenti

1	ZULIANI ALBINO	Presente
2	AVANZINI PATRIZIA	Assente
3	GANDELLI ROBERTA	Presente
4	ZILETTI GIORGIO	Presente
5	ANDREIS ALESSIO	Presente
6	ZANONI MARIO	Presente
7	GIRARDI LUISELLA	Presente
8	RODELLA ANDREA	Presente
9	AGUZZI MARIACHIARA	Presente
10	ALLEGRI GIANCARLO	Presente
11	LEALI BERNARDO	Presente
12	GOTTARDO GIULIO	Presente
13	MORETTI MAURO	Presente

Totale presenti **12** Totale assenti **1**

E' assente l'Assessore esterno **Toletini Silvia**.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Generale **Dott. Antonio Tommaselli**, il quale provvede alla stesura del processo verbale (articolo 97, comma 4, lettera a) del TUEL).

Visto il numero dei presenti, il Sindaco **Albino Zuliani** dichiara aperta la seduta per l'esame dell'oggetto di cui sopra.

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI -TARI ANNO 2023

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

RICHIAMATO l'art. 42 comma 2 lett. f) del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 (TUEL);

VISTO:

- ✓ l'art. 1 comma 738 L. 160 del 27/12/2019 che recita "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)",
- ✓ l'art. 52 ai commi 1 e 2 del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: "le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.... I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo...";
- ✓ l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";
- ✓ l'articolo 13 commi 15 e 15 bis del D.L. 201/2011 relativamente all'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli EE.LL.;
- ✓ il Decreto Legge 56 del 30 aprile ha rinviato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021 al 31 maggio 2021
- ✓ il Decreto Legge 22 marzo 2021 n. 41 che all'art. 30 stabilisce i termini di approvazione delle tariffe e del regolamento TARI al 30 giugno 2021;
- ✓ l'articolo 5, comma 1, del D.L. 102/2013: "Disposizioni in materia di TARES";
- ✓ l'articolo 3, comma 5- quinquies Decreto legge 228 del 30 dicembre 2021, cosiddetto Decreto Milleproroghe, coordinato con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15 il quale prevede che: "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno";

RICHIAMATA la delibera di Consiglio comunale n.38 del 29 settembre 2020 con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti TARI;

*RICHIAMATA* la delibera di Consiglio comunale n. 23 del 29 giugno 2021 con la quale sono state approvate modifiche al Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti TARI;

*RICHIAMATA* la delibera di Consiglio comunale n. 18 del 27 aprile 2022 con la quale sono state approvate modifiche al Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti TARI;

*RAVVISATA* l'esigenza di integrare e modificare numerosi articoli del Regolamento con la normativa e le prescrizioni previste da ARERA, si evidenziano, nell'allegato A, denominato "ALL.A - REGOLAMENTO TARI 2023 - con modifiche evidenziate" della presente Deliberazione:

- in colore grigio le modifiche inserite;
- le righe di cancellazione per le parti non riportate nel nuovo Regolamento.

*EVIDENZIATA* inoltre la volontà dell'Amministrazione anche per l'anno 2023, vista la situazione difficile dovuta agli strascichi della pandemia, aggravata dal caro bollette e dall'aumento dell'inflazione, di dare alle famiglie un segnale di sostegno economico consapevole del difficile momento che stanno attraversando introducendo un'agevolazione che vada a beneficio delle famiglie residenti che si trovino in difficoltà economica;

*VALUTATA* pertanto l'opportunità di confermare nel regolamento l'art.25:

- al comma 2:

" Per l'anno 2023 la tariffa del tributo per le utenze domestiche residenti è ridotta nelle seguenti ipotesi:

Ai sensi dell'art.5, comma 1, del D.L. 102/2013, la tariffa del tributo per le utenze domestiche residenti è ridotta nelle seguenti ipotesi:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| a) Redditi ISEE da € 0 a € 15.000,00         | riduzione del 50% |
| b) Redditi ISEE da € 15.001,00 a € 20.000,00 | riduzione del 30% |
| c) Redditi ISEE da € 20.001,00 a € 25.000,00 | riduzione del 20% |

*CONSIDERATO* che il minor gettito deve essere finanziato mediante l'utilizzo di risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, previo apposito stanziamento di bilancio destinato alla copertura del corrispondente mancato gettito della TARI, consentendo il mantenimento degli equilibri di bilancio;

*DATO ATTO* che l'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito nella L. n. 214/2011, come modificato dall'art. 15 bis D.L. n. 34 del 30 aprile 2019, convertito nella L. n. 58 del 28 giugno 2019, alla lettera A, stabilisce testualmente che "a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ..."; all'art 15 Bis lettera B prevede inoltre che "a decorrere dall'anno 2020, le delibere ed i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta su reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta

*pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno...";*

*ATTESTATO* che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i preventivi pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile, espressi dai responsabili competenti ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del TUEL;

*PRESO ATTO* del parere favorevole reso dal Revisore contabile, Dott. Ermanno Rivoltella, in data 5031 - prot. 20/04/2023, a presente si allega a formarne parte integrante e sostanziale);

*DATO ATTO* che gli interventi sono allegati al file audio che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale;

*DATO ATTO:*

- ✓ che il responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Silvia Papa;
- ✓ che la struttura tecnica competente a proporre la delibera ha verificato che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, in capo al responsabile del procedimento, all'istruttore e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali (art.6 bis della legge n. 241/1990 come introdotto dall'art.1 comma 41 della L.190/2012");

ciò premesso, con voto palese mediante alzata di mano, il cui esito viene di seguito riportato: PRESENTI e votanti 12, FAVOREVOLI 7, ASTENUTI 5 (Aguzzi, Andreis, Girardi, Rodella, Zanoni)

## **DELIBERA**

1. *DI APPROVARE* il "Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti TARI" allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale - allegato B denominato "ALL. B - REGOLAMENTO TARI 2023".
2. *DI PRENDERE ATTO* che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2023;
3. *DI DARE ATTO* che, il Revisore contabile si è espresso con apposito parere in data 5031 - prot. 20/04/2023;
4. *DI DARE ATTO* che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i preventivi pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile, espressi dai responsabili competenti ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267;
5. *DI DARE ATTO* che la copertura finanziaria del suddetto capitolo di spesa è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

6. *DI PUBBLICARE*, affinché abbia effetto, a norma dell'art. 1 comma 767 della Legge 160 del 27/12/2019 copia del regolamento sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto ad inserire il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano i regolamenti vigenti nell'anno precedente.
7. *DI DARE ATTO*, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e non oltre 60 giorni o in alternativa è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, entrambi i termini decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo pretorio.

Inoltre, il Consiglio comunale valutata l'urgenza imposta dalla volontà concludere tempestivamente il procedimento, con ulteriore votazione in forma palese, il cui esito viene di seguito riportato: PRESENTI e votanti 12, FAVOREVOLI 7, ASTENUTI 5 (Aguzzi, Andreis, Girardi, Rodella, Zanoni)

#### DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (articolo 134, comma 4, del TUEL).

**Letto Approvato e sottoscritto:**

**IL SINDACO**  
Albino Zuliani

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Dott. Antonio Tommaselli

*(documento informatico firmato digitalmente ai sensi D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)*

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione:

- ✓ verrà pubblicata all'albo pretorio on line dell'ente dove rimarrà per quindici giorni consecutivi (art.124 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267);
- ✓ diventerà esecutiva decorso il decimo giorno successivo al quindicesimo giorno di pubblicazione sul sito informatico del comune (articolo 134, comma 3 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267);

Verbale n. 07 del 20/04/2023

**Parere in merito alla variazione del REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI – TARI 2023**

Il sottoscritto Ermanno Rivoltella, revisore nominato con delibera dell'organo consiliare del 30/04/2021, ha ricevuto la proposta di deliberazione in epigrafe completa dei relativi allegati.

Richiamato

l'art.239 c.1 lett. b) n.7 del D. Lgs. 267/2000 "TUEL";  
lo statuto comunale;  
il regolamento di contabilità dell'ente approvato in CC con delibera n.4 del 03.02.2016;

Visto

l'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 DEL 24/02/2023  
l'art. 3, comma 5-quinques del D.L. 228 del 30/12/2021 che fissa la scadenza dell'approvazione di tariffe e regolamenti TARI al 30 Aprile di ciascun anno;

Tenuto conto

- di quanto previsto dall'art.1 comma 738 L160/2019 in merito alla nuova disciplina TARI;  
- dell'esigenza di modificare il regolamento per far fronte alle esigenze derivanti dalla pandemia e dal caro-bollette sui contribuenti TARI più in difficoltà;  
- della normativa aggiornata dei regolamenti ARERA

Considerato

che il minor gettito deve essere finanziato mediante l'utilizzo di risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune, previo apposito stanziamento che permetta il mantenimento degli equilibri di bilancio;

Valutati positivamente:

- la completezza del regolamento, il rispetto dell'autonomia demandata all'ente e, sulla scorta del principio di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali, pubblicati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili n.2.8, il rispetto dei principi di adeguatezza, trasparenza, e semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- il rispetto del principio di irrinunciabilità della pretesa tributaria e dell'indisponibilità dell'obbligazione tributaria che comportino, ad esempio, condoni o riduzioni improprie della pretesa;
- la coerenza, nel complesso, sia con il contenuto della norma statale, sia con quanto statuito negli altri regolamenti interni dell'ente inerenti alle materie che stabiliscono norme di dettaglio e di completamento della disciplina del predetto regolamento;
- il rispetto sostanziale dei principi di ragionevolezza, di non discriminazione e di semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti;
- il regolamento completato delle variazioni, qualora validamente formato e approvato, entrerà in vigore dal 1° gennaio 2023.

Preso atto

- che sono stati chiesti e ottenuti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili competenti la cui sussistenza è condizione essenziale per la deliberazione;

Considerato che

- l'ente si impegna a trasmettere il predetto regolamento come modificato e la relativa deliberazione di approvazione al MEF nei termini e con le modalità previste dall'art.13 del D.L. 201/2011 come da ultimo modificato dall'art.15-bis del D.L. 34 del 30 aprile 2019 convertito in Legge n.58 del 28 giugno 2019;
- l'ente si impegna a pubblicare il regolamento affinché abbia effetto ai sensi dell'art.1 c.767 della L.160/2019 sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del MEF entro il 28 ottobre dello stesso anno;

\* \* \*

alla luce di quanto sopra, l'Organo di revisione,

esprime parere favorevole

alla proposta di MODIFICA del REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI così come allo stesso sottoposta.

L'Organo di Revisione Dr. Ermanno Rivoltella

*<firmato digitalmente>*